

Codice A1814A

D.D. 2 maggio 2018, n. 1194

**Determina di concessione breve per taglio lungo l'asta del fiume Tanaro da traversa Canale De Ferrari alla confluenza col torrente Tiglione nei Comuni di Felizzano (AL) e Masio (AL).
RICHIEDENTE: Ditta SM s.r.l. Logistica e Legnami.**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare alla Ditta SM s.r.l. Logistica e Legnami il taglio piante a scopo manutentivo nel tratto a monte e a valle del ponte della s.p. n. 77 lungo l'asta del fiume Tanaro da traversa Canale De Ferrari alla confluenza col torrente Tiglione nei Comuni di Felizzano (AL) e Masio (AL), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla-osta idraulico PI3764/AL dell'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria - prot. n. 8516 dell'11/04/2018 e alle prescrizioni tecniche di taglio, indicate nel parere del funzionario del nostro Settore, ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i., in data 26/04/2018 qui sotto riportate.

- 1) nell'alveo inciso al fine di garantire il ripristino delle sezioni minime di deflusso necessarie allo smaltimento della piena ordinaria è autorizzato:
 - il taglio e allontanamento della componente arborea e arbustiva presente a ridosso delle luci del ponte della SP 77, indicativamente per 100 m a monte e valle dello stesso previa precisa delimitazione da effettuarsi in contraddittorio in sede di sopralluogo congiunto tecnici del Settore scrivente e AIPO, la delimitazione dei confini sarà a carico della ditta;
 - per le aree ricadenti sui 2/3 inferiore dello sviluppo delle sponde il taglio e allontanamento della componente arborea delle piante eccedenti cm 4 di diametro, al fine di mantenere le associazioni vegetali negli stadi giovanili; è a carico della ditta la delimitazione del confine del 2/3 inferiore di cui sopra;
 - per le aree ricadenti oltre 1/3 superiore dello sviluppo delle sponde e relativi cigli latitanti è autorizzato solo il taglio delle piante instabili o deperienti, alterando il meno possibile la fisionomia strutturale della vegetazione e, quindi, il livello di biodiversità dell'area; è a carico delle ditta la delimitazione del confine superiore e la contrassegnatura alla base e a 1,3 di altezza del fusto delle piante instabili; detti confini saranno verificati in sede di sopralluogo congiunto.
- 2) A seguito di sopralluogo congiunto la ditta dovrà fornire il piedilista di martellata delle piante soggette a taglio selettivo a partire dalla classe diametrica dei 20 cm;
- 3) il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o in alternativa triturato in sito;
- 4) deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovrà essere presentata comunicazione semplice ai sensi del co. 7 del medesimo articolo;
- 5) prima di iniziare i lavori deve essere eseguito sopralluogo congiunto di verifica stato dei luoghi; la ditta deve comunicare inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e fine lavori al Settore scrivente, all'AIPO e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute.

- 6) dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale. Si richiama in particolare l'art. 32;
- 7) è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento delle ceppaie presenti sulle sponde.
- 8) Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato nel 31 dicembre 2018.

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il concessionario terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio e danno ad essi derivante per effetto della concessione.

Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento che dovesse essere riscontrato in seguito al taglio piante autorizzato ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire regolare deflusso delle acque.

Durante lo svolgimento dell'attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La suddetta concessione autorizza la sola occupazione del sedime demaniale a prescindere da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti leggi nazionali e regionali (in particolar modo, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, paesaggistici, la tutela della flora e fauna, ecc.), le cui acquisizioni rimangono in capo al richiedente.

Considerata la finalità dell'intervento si ritiene che lo stesso se eseguito secondo le prescrizioni sopra riportate rientri nell'ambito di applicazione della lettera n) della Tabella Canoni di cui alla l.r. 17/2013 art 18, con valore delle piante nullo.

La presente autorizzazione ha validità sino al 31/12/2018, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto Crivelli